

Trasferimento del figlio e conflitto dei genitori: quali criteri per decidere?

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 12 agosto 2014 (est. Olindo Canali)

RESIDENZA ABITUALE DEI FIGLI – GENITORI SEPARATI – CONFLITTO DEI GENITORI IN MERITO ALLA SCELTA DELLA RESIDENZA – ISTANZA DI UNO DEI GENITORI DI TRASFERIRSI CON I FIGLI – CD. RILOCAZIONE A DISTANZA DEI FIGLI – SOLUZIONE DEL CONFLITTO – CRITERI GIUDIZIALI

In materia di conflitto genitoriale in ordine alla residenza della prole, il giudice, per la decisione, deve attenersi a criteri oggettivi e collaudati nella letteratura di settore in materia di rilocalizzazione dei figli.

1. **Il primo criterio** attiene all' **analisi delle motivazioni del trasferimento** del genitore prevalentemente collocatario che deve avere 'sostanziali' ragioni per trasferirsi altrove non determinate (solamente) da più remunerative chance lavorative ovvero da un mero 'cambio di ambiente sociale' che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta.

2. **Il secondo aspetto** da valutare riguarda **i tempi e le modalità di frequentazione** tra il figlio/a ed il genitore non collocatario che il genitore, che intende trasferirsi, ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, che non costringano il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi.

3. **Il terzo criterio** – che costituisce il reverse di quello appena indicato - **guarda alla manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi** per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale; benché – di certo – il genitore non collocatario non possa essere costretto – a sua volta – a dislocarsi, una sua progettualità che tenga in vista tale opzione consente di 'saggiare' la sua capacità (e volontà) di cambiare – ove razionale e possibile – i propri riferimenti lavorativi e sociali per mantenere saldo il rapporto con la prole e soprattutto di accertare che la decisione del genitore collocatario di allontanarsi sensibilmente dal luogo di residenza non sia adottata al solo fine di rendere difficoltoso (quando non di danneggiare) la relazione con l'altro genitore.

4. **Il quarto criterio** riguarda la necessità di verificare come e con quali modalità **siano salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza, che, in rapporto di parentela con il genitore**

non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare\parentale e ne preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali (cfr art. 337 ter I comma).

5. Il **quinto criterio** richiede di valutare - anche in prospettiva- **gli effetti del trasferimento** sul minore comparati con il suo indispensabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica, di relazione, in particolare dovendo valutare se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta (e quindi continuamente decisa) dalle esigenze del genitore collocatario. Tale criterio va letto, di necessità, con il primo criterio di analisi relativo alle motivazioni sottese dalla richiesta di autorizzazione al trasferimento.

6. Il **sesto criterio** chiama all'analisi **delle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare** in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali

7. Il **settimo criterio** riguarda **l'età dei figli**. Minore è l'età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo con uno o con entrambi i genitori sì che l'analisi andrà focalizzata non solo sulle qualità della relazione già esistente, ma anche sulle potenzialità che - e sulla direzione verso la quale - tale relazione ha di svilupparsi.

8. **L'ottavo criterio:** va considerato - ove l'età lo consenta e sul punto cfr. art. 337 octies c.c. - **la volontà del minore di volersi trasferire:** maggiore sarà l'età e con essa maggiore il grado di maturazione e di sviluppo psicofisico del minore, maggiore rilevanza avranno, nella decisione giudiziale, il suo parere ed i suoi desideri.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Ordinanza

La sig.ra EE chiede, che, in via provvisoria ed urgente, il Presidente, disposta l'audizione della figlia minore X (...2002) consenta, in uno con l'autorizzazione al trasferimento della minore con la madre in ... Ravenna, la di lei iscrizione alla classe seconda della scuola secondaria in quella città.

Si oppone il marito e padre SS, che, preso atto dell'intenzione della ricorrente di trasferirsi in ... Ravenna, manifesta la propria contrarietà al trasferimento della figlia X al seguito della madre.

Entrambi i coniugi danno atto che, a seguito della separazione tra di loro intervenuta nel mese di Dicembre 2010, X e la sorella Y (... 1994) sono state affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente loro collocamento presso la madre nella cui abitazione - invero negli immediate adiacenze dell'abitazione del padre - sono, fino ad oggi, vissute.

Concordemente le parti riferiscono che Y - maggiorenne - frequenta, con buon profitto, la facoltà di presso l'Università di Novara, mentre la

figlia minore X ha da poco terminato il primo anno della scuola media secondaria presso l'Istituto Scolastico privato ...di ... dove ha, altresì, frequentato le scuole elementari. Accanto alla frequenza scolastica, segnala il sig. SS, come la figlia abbia intrapreso altre attività tra le quali un corso di pianoforte seguita da una insegnante privata.

La sig.ra EE giustifica la richiesta e motiva la decisione di trasferirsi in ...Ravenna per ragioni di lavoro.

Invero la ricorrente segnala di essere insegnante 'precaria' a seguito di nomina annuale del Provveditorato agli Studi di Milano e di essere inserita sia nelle graduatorie di Milano che in quelle di Ravenna dove, tuttavia, può vantare un punteggio di graduatoria migliore.

Detto che in .. Ravenna vive la di lei famiglia e che ivi può godere di un immobile di proprietà della madre ('...decoroso e consono alle esigenze familiari...') già concessole a titolo di comodato gratuito, segnalato che ella non abbia '...ricchezze, non ha risparmi..', fonda la ricorrente la richiesta di trasferimento con il '...diritto a sicurezze, a tranquillità di vita' apparendo il trasferimento stesso quale 'ultima occasione utile' per'...voltare pagina, allontanarsi da un paese a lei estraneo, dal costante e pesante controllo sulla sua vita, recuperare i suoi affetti e le sue amicizie, trovare finalmente una soddisfazione e realizzazione nel lavoro, in buona sostanza ridare dignità alla propria vita' (cfr. ricorso EE pagine 4 e 5).

Deduce il resistente come, invero, la sig.ra EE – i cui genitori hanno sempre abitato ad ... trasferendosi in ... Ravenna solo da qualche anno – abbia frequentato tutte le scuole dell'obbligo, vi abbia, dai 18 ai 31 anni, insegnato ..., abitandovi prima e dopo il matrimonio, sì che mal si comprende il concetto di 'paese estraneo' speso dalla ricorrente, altresì evidenziando alcune difficoltà di ordine psicologico della moglie.

Afferma il resistente – in uno con la circostanza di avere appreso solo dal ricorso introduttivo dell'intenzione della moglie di trasferirsi a Ravenna – che le figlie hanno, entrambe, manifestato il loro più vivo dissenso al trasferimento a Ravenna, altresì associandosi alla richiesta della moglie di audizione della figlia minore X. (cfr. memoria SS pag. 3)

Sul punto, dice la sig.ra EE 'Quanto a X, la madre gradirebbe che si trasferisse con sé'.(cfr. ricorso pag. 8 nella numerazione del Presidente), tuttavia subordinando i 'desiderata materni' all'ascolto della minore ricordando al Giudice la previsione normativa dell'art. 336 bis c.c., quella dell'art. 12 della convenzione di New York e dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo (*ibidem*).

Invero, i casi e le ipotesi in cui taluno dei genitori chieda di vivere con i figli lontano dalla residenza dell'altro genitore è fattispecie che la realtà giudiziaria deve, con più frequenza, affrontare, in virtù della maggior mobilità che, si voglia per esigenze economiche ovvero per scelte esistenziali, gli attuali tempi offrono o impongono.

Vanno per tanto individuati – anche passando in rassegna la letteratura nazionale ed internazionale che si è occupata dei problemi connessi alla 'rilocalizzazione' a distanza dei figli¹ - quei criteri (empirici) che consentano

¹ per tutti, in lingua inglese, il completo ed esaustivo articolo di Ruth Zafran che, sia pure incentrato sulla realtà giudiziaria americana propone una serie di criteri oggettivi e soggettivi che supportano la decisione giudiziaria in siffatte emergenze 'Children's rights as relational rights: the case of relocation' in [American University Journal of Gender, Social Policy & the Law, Vol. 18, No. 2, 2010](#))

di rispettare le prescrizioni dell'art. 337 ter c.c. che impone – in caso di separazione della coppia genitoriale - di adottare provvedimenti nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale così chiamando il Giudicante ad uno sforzo ermeneutico e decisionale reso ancora più gravoso da una richiesta di trasferimento della prole, a volte, a notevole distanza da una delle figure genitoriali.

Così un primo criterio attiene all'analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario che deve avere 'sostanziali' ragioni per trasferirsi altrove non determinate (solamente) da *più remunerative* chance lavorative ovvero da un mero 'cambio di ambiente sociale' che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta.

Un secondo aspetto da valutare riguarda i tempi e le modalità di frequentazione tra il figlio/a ed il genitore non collocatario che il genitore, che intende trasferirsi, ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, che non costringano il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi.

Un terzo criterio – che costituisce il *reverse* di quello appena indicato - guarda alla manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale; benché – di certo – il genitore non collocatario non possa essere costretto – a sua volta – a dislocarsi, una sua progettualità che tenga in vista tale opzione consente di 'saggiare' la sua capacità (e volontà) di cambiare – ove razionale e possibile – i propri riferimenti lavorativi e sociali per mantenere saldo il rapporto con la prole e soprattutto di accertare che la decisione del genitore collocatario di allontanarsi sensibilmente dal luogo di residenza non sia adottata al solo fine di rendere difficoltoso (quando non di danneggiare) la relazione con l'altro genitore.

Un quarto criterio riguarda la necessità di verificare come e con quali modalità siano salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza, che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare\parentale e ne preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali (cfr art. 337 ter I comma).

Un quinto criterio richiede di valutare - anche in prospettiva- gli *effetti del trasferimento* sul minore comparati con il suo indispensabile *bisogno di stabilità* ambientale, emotiva, psicologica, di relazione, in particolare dovendo valutare *se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta (e quindi continuamente decisa) dalle esigenze del genitore collocatario*. Tale criterio va letto, di necessità, con il primo criterio di analisi relativo alle motivazioni sottese dalla richiesta di autorizzazione al trasferimento.

Un sesto criterio chiama all'analisi delle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali (criterio, nella fattispecie sovrabbondante, atteso

la sostanziale omogeneità tra ... e .. Ravenna pur nella ben diversa tipizzazione urbana).

Un ulteriore criterio riguarda l'età dei figli. Minore è l'età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando – e non è certo il caso di X - l'età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo con uno o con entrambi i genitori sì che l'analisi andrà focalizzata non solo sulle qualità della relazione già esistente, ma anche sulle potenzialità che - e sulla direzione verso la quale - tale relazione ha di svilupparsi.

Infine quale essenziale e non certo residuale criterio – va considerata – ove l'età lo consenta e sul punto cfr. art. 337 *octies* c.c. – la volontà del minore di volersi trasferire: maggiore sarà l'età e con essa maggiore il grado di maturazione e di sviluppo psicofisico del minore, maggiore rilevanza avranno, nella decisione giudiziale, il suo parere ed i suoi desideri.

Quanto sopra, nella fin troppo ovvia considerazione, della *assoluta libertà delle parti di liberamente muoversi e scegliere il proprio luogo di residenza e di realizzare le proprie aspirazioni sociali e lavorative* garantite da tutte le leggi fondamentali nazionali ed internazionali.

Il quadro complessivo che emerge dice che la sig.ra EE, pur avanzando con assoluta decisione la richiesta di avere con sé X, formula una ipotesi subordinata, prevedendo la collocazione della figlia presso il padre con articolazione dei tempi e dei modi di frequentazione con la figlia mentre sig. SS non sembra minimamente contemplare la possibilità che X sia collocata presso la madre di certo avendo, da sé, deciso che il miglior interesse per la figlia sia quello di rimanere in ...

Tale posizione non sembra sottendere una piena capacità del sig. SS di valutare il problema nella sua complessità rivelando un esame della realtà quantomeno limitato e superficiale, laddove la sig.ra EE – proprio perché verosimilmente più legata empaticamente alla quotidianità figlia - sembra maggiormente in grado di cogliere tutti gli aspetti sottesi dalla –difficile - decisione.

Invero Y, ovviamente più matura e che ha verosimilmente subito con maggior peso la separazione dei genitori e l'anomalo assetto che ne è conseguito (abitazioni contigue, confini non precisi e nitidi, conseguente sensazione soggettiva – della moglie - di 'ingerenza' da parte del sig. SS nella di lei quotidianità, esposizione della sig.ra EE alle nuove compagne del marito, conseguente sensazione di 'promiscuità' termine più volte ricorrente nella narrativa e nelle dichiarazioni della sig.ra EE) non sembra accreditare il padre di sicure competenze accuditive giungendo a giustificare la decisione della madre; dice Y (....)

Dal canto suo X non può che essere – normalmente, 'sanamente' – 'spaventata' dalla prospettiva di un così radicale cambiamento; così la ragazza esprime i suoi dubbi: (.....)

Ne consegue che le narrative di esordio processuale e le dichiarazioni delle due ragazze, sembrano indicare – allo stato - nella sig.ra EE la figura genitoriale di più sicuro riferimento, in grado, cioè, di esplicitare

una più sicura funzione accuditiva, in grado di mettersi criticamente in discussione, di formulare istanze nella considerazione che un'altra soluzione sia possibile, in grado di 'lasciar parlare' le figlie non tessendo il proprio –scarno – ricorso con mere 'interpretazioni' del pensiero delle ragazze. (...)

Proprio la maturità della ragazza sembra essere un buon viatico per affidarle la responsabilità di mantenere gli essenziali rapporti con la sorella.

D'altro canto, ritornando ai criteri sopra richiamati (di certo non gli unici, di certo non esaustivi ma solo indicativi) deve ritenersi che scelta della sig.ra EE di trasferirsi a ... Ravenna appaia razionale e non tanto volta ad ottenere *migliori chance economiche* (o di progressione in carriera) quanto determinata da una più radicale impellenza di garantirsi la stabilità lavorativa (entrando definitivamente *in ruolo*) –sì che tale scelta non sembra sottendere una mera gratificazione di tipo narcisista alle proprie aspirazioni (con sacrificio delle funzioni accuditive genitoriali) quanto piuttosto la reale necessità da un lato di stabilità lavorativa e dall'altro di sottrazione dall'assetto emerso dalle clausole separatili che, di certo poco funzionali ad una separazione fin dalla loro sottoscrizione, non appaiono ora più sostenibili (anche nel giudizio di Y). Credibile la volontà della signora EE di mantenere e garantire i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e Giulia (non emergendo di certo una volontà di estromettere il marito dal rapporto con X) secondo una scansione che, anche avuto riguardo ai mezzi di trasporto ed alla non eccessiva distanza (...), non appare tale da stravolgere la struttura di vita del signor *SS il quale, peraltro, possiede un immobile proprio in ... Ravenna* dove la sig.ra EE intende trasferirsi.

Né la scelta della signora EE sembra tradire – anche in ragione dell'età - una tendenza ad un suo "*nomadismo esistenziale*" sì che essa scelta, come sopra ricordato, sembra comunque ispirata ad un criterio di stabilità lavorativa, di ripresa dei legami familiari e di ritrovamento di radici sociali.

(...)

La relazione tra padre e la figlia infine sembra ben radicata e la signora EE appare ben in grado di garantire la permanenza, nella figlia, dell'immagine paterna.

Quanto ai timori di X, (che non esprime di certo un netto rifiuto al trasferimento) gli stessi vanno consegnati da un lato alla piena e cosciente responsabilità genitoriale della madre ma, soprattutto, del padre, che dovranno gestire e non strumentalizzare tali naturali ed inevitabili timori "del nuovo" e dall'altro ai Servizi Sociali competenti per ... Ravenna, cui va delegata una attività di monitoraggio e sostegno dell'inserimento di X nel nuovo habitat sociale e scolastico.

Ne consegue che, fermo il di lei affidamento condiviso, va mantenuto il prevalente collocamento di X presso la madre con la quale vivrà nella di lei residenza con esplicita autorizzazione di fissarla in .. Ravenna, e con altrettanto esplicita autorizzazione ad iscrivere X presso la competente scuola.

Quanto ai tempi e alle modalità di frequentazione tra X ed il padre non vi è motivo per intervenire drasticamente sull'assetto già disegnato dalle clausole separatili avuto riguardo, da un lato, alla non eccessiva distanza

tra il luogo *a quo* e quello *ad quem*, alle indubbe risorse economiche (se non proprio di tempo) del padre, alla circostanza di un immobile in di lui proprietà sito in ... Ravenna ed alla sua dichiarata disponibilità di mettere a disposizione della madre (ove ella intenda usufruirne) di una soluzione di alloggio in ...

Così può prevedersi che, a weekend alterni, dal venerdì pomeriggio o venerdì sera e fino alla domenica sera ovvero al lunedì mattina il padre stia con X a .. Ravenna ovvero che uno dei due week end di sua competenza sia trascorso da X in .. dal sabato mattina alla domenica sera ivi accompagnata dalla madre o da persona di sua fiducia; le vacanze natalizie saranno regolate tra le parti con la suddivisione in due periodi come in dispositivo; una settimana nella stagione invernale (c.d. settimana bianca); le festività pasquali alternate di anno con anno; tre settimane con il padre anche non consecutive durante le vacanze estive tra la sospensione e la ripresa dell'attività scolastica; ponti civili e religiosi infra annuali secondo la regola dell'alternanza; le spese per il trasferimento (ove avvenga con mezzi pubblici) di X da e per Ravenna saranno divisi a metà tra i coniugi.

Quanto al contributo per il mantenimento delle figlie il padre terrà a suo carico l'integrale mantenimento della figlia Y – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - ivi comprese le spese mediche non coperte dal SSN, le spese universitarie (anche di eventuali master e/o corsi di perfezionamento all'estero).

Quanto al contributo al mantenimento della figlia X, atteso il nuovo assetto determinato dal trasferimento della figlia a .. Ravenna, dalle obiettive spese che il signor SS dovrà affrontare per esercitare i diritti/doveri di frequentazione con la figlia, nonché l'integrale onere – a suo carico - del mantenimento della figlia Y, può fissarsi in euro 700,00 mensili la somma dovuta, a tale titolo, dal signor SS a carico del quale va posto il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, nonché l'integrale onere delle spese scolastiche (rette e tasse di iscrizione a scuole pubbliche o private, libri di testo, materiale di cancelleria di inizio anno, sussidi didattici, eventuale abbigliamento richiesto dall'Istituto, gite scolastiche se previste dai programmi, lezioni private se indicate come necessarie dal Collegio docenti), culturali (eventuali lezioni di pianoforte) e per una attività sportiva concordata.

Quanto alla richiesta di un assegno di mantenimento, prodromico al riconoscimento di un assegno divorzile,

P Q M

Il Presidente Delegato in via provvisoria e urgente

- a) affida la figlia X in via condivisa ad entrambi i genitori con suo prevalente collocamento presso la madre nella cui residenza in ... Ravenna vivrà ivi stabilendo la propria residenza;
- b) autorizza il trasferimento di X in ... Ravenna presso la residenza della madre ed altresì autorizza la sua iscrizione presso la scuola competente;

omissis

- c) delega i Servizi Sociali competenti per ..Ravenna di porre in essere una attività di monitoraggio e sostegno dell'inserimento di X nel nuovo habitat sociale e scolastico riferendo alla A.G. eventuali sintomi di disagio comportamentale che la minore dovesse manifestare ed altresì riferendo di inappropriate condotte poste in essere dai genitori;
- d) segnala ai Servizi Sociali competenti di far pervenire, entro il 30 Novembre 2014, una relazione preliminare relativa alla presa in carico della minore e al progetto di intervento;

OMISSIS